



TRIBUNALE DI SCIACCA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letta l'istanza depositata in data 10.5.2024 dal professionista delegato nominato nella procedura esecutiva in epigrafe indicata, con la quale ha chiesto di essere autorizzata ad effettuare, in ragione del rinnovo della delega ricevuta con provvedimento del 6.11.2023, un ulteriore tentativo di vendita con un ribasso del 40% o altra percentuale ritenuta opportuna dal Giudice oltre alla integrazione del fondo spese;

rilevato che all'esito dell'udienza del 6.11.2023, il Giudice dell'esecuzione, revocata la sospensione concessa ai sensi dell'articolo 624 bis c.p.c., rinnovava la delega per ulteriori 14 mesi, per l'espletamento di nuove vendite, la prima con un ribasso del 20% rispetto all'ultimo prezzo di base d'asta;

rilevato che sono stati effettuati sino ad adesso quattro tentativi di vendita: il primo al 13.1.2022 con prezzo base d'asta di € 273.385,47; il secondo al 12.5.2022 con prezzo base d'asta di € 218.708,08; il terzo all'1.2.2024 con un prezzo base d'asta di € 174.966,47 ed infine il quarto tentativo in data 30.4.2024 con un prezzo base d'asta di € 139.973,18;

ritenuto opportuno, tenuto conto dell'ultimo prezzo base d'asta raggiunto dal lotto unico oggetto della presente procedura esecutiva, che il professionista delegato proceda ad effettuare in ragione della delega alle operazioni di vendita ricevuto un ulteriore tentativo di vendita, con un ribasso rispetto all'ultimo tentativo del 30%;

ritenuto altresì opportuno liquidare in favore del professionista delegato un ulteriore fondo spese per coprire le spese necessarie per l'ulteriore tentativo di vendita, che dovrà essere esperito, in adempimento all'ordinanza di delega delle operazioni di vendita, e per le necessarie attività di pubblicità;

p.q.m.

dispone che il professionista delegato proceda all'esperimento di un ulteriore tentativo di vendita, operando un ribasso del 30% rispetto all'ultimo prezzo di base d'asta, invitando il professionista delegato a rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione in caso di esito infruttuoso anche del suddetto ulteriore tentativo di vendita, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni sulla prosecuzione delle attività di vendita;

liquida in favore del professionista delegato, avv. Giuseppina Cantone, € 1.000,00 quale ulteriore fondo spese comprensivo anche delle spese di pubblicità, da corrisondersi al Delegato da parte del creditore procedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e salvo eventuali sospensioni per provvedimento del Tribunale;

si avverte altresì il creditore procedente che il mancato versamento nel rispetto del termine assegnato sarà considerata come inattività ai sensi dell'articolo 630 c.p.c. e in caso di preclusione alla pubblicazione dell'avviso di vendita nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 631 bis c.p.c.;

dispone, infine, che il professionista delegato, in caso di mancato versamento del fondo spese, rimetta immediatamente gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti conseguenti;

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al professionista delegato alla vendita.

Sciacca, 08/06/2024

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Veronica Messina